

Allegato "B" all'atto di Rep. n. 2810 e Racc. n. 1966

S T A T U T O

Art. 1 - Denominazione

1. La Fondazione denominata "Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata" è regolata dalle norme del presente statuto.

2. La Fondazione ha ottenuto il riconoscimento quale Organizzazione non lucrativa di utilità sociale e risulta iscritta all'Anagrafe Onlus presso la Direzione Regionale delle Entrate del Veneto. Pertanto la denominazione è integrata, così come ogni segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico, con l'acronimo "Onlus". In vigore della disciplina del D.Lgs. 460/1997, e nel permanere dell'iscrizione alla menzionata Anagrafe presso la DRE del Veneto, la denominazione della Fondazione è pertanto **"Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata Onlus"**. La Fondazione dovrà rispettare la disciplina del D.Lgs. 460/1997 e qualsiasi altra previsione riguardante, rivolta e in materia di, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, vigenti fino alla loro abrogazione da parte e secondo le tempistiche previste dal D.Lgs. 117/2017.

3. Subordinatamente all'istituzione ed all'effettiva operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito anche "RUNTS"), ai sensi del d.lgs. 117/2017, ed all'abrogazione della normativa in tema di Onlus, la predetta Fondazione adegua la propria disciplina a quella degli Enti del Terzo Settore, di cui al richiamato decreto ed assume la seguente denominazione: **"Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata - Ente del Terzo Settore"**, in forma abbreviata **"Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata - ETS"**.

4. In ogni segno distintivo e comunicazione rivolta ai terzi la Fondazione utilizzerà l'acronimo "ETS". L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico del Terzo Settore.

Art. 2 - Sede e natura giuridica

1. La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, ha sede in Padova via Orus n.2 e opera prevalentemente nell'ambito del territorio della Regione Veneto.

2. Per esigenze operative la Fondazione può istituire uffici secondari o dotarsi di recapiti in Italia e all'estero, senza che ciò comporti modifica statutaria, ma con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti nei termini di legge.

Art. 3 - Scopi e attività connesse

1. La Fondazione, apartitica e aconfessionale, non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale ai sensi e per gli effetti dell'art.10, comma 4 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n.460. Coerentemente con quanto

previsto dal D.Lgs. 117/2017, una volta abrogata la disciplina in materia di Onlus, la Fondazione dovrà esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione opera nel campo della ricerca scientifica, attuando iniziative di qualsiasi tipo e specialmente nel campo della biologia cellulare e molecolare.

2. Per il raggiungimento delle predette finalità, esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale: ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai sensi dell'art.5 comma 1 lettera h) del d.lgs 117/2017.

3. La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, in particolare, a titolo non esaustivo, gestisce un centro di ricerca biomedica denominato "Istituto Veneto di Medicina Molecolare (VIMM)", che, attraverso la stretta collaborazione tra ricercatori e clinici, possa avviare una serie di ricerche, soprattutto in ambito della biologia molecolare e della medicina molecolare, idonee ad avere una ricaduta clinica in tempi rapidi e una visibilità internazionale di alto profilo.

4. La Fondazione può svolgere attività diverse da quella istituzionale, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, solo se a questa direttamente connesse, secondarie e strumentali o accessorie, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che la Fondazione potrà svolgere è il Consiglio di Amministrazione.

5. Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali la Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità alle previsioni normative. Potrà quindi ricevere da persone, enti pubblici o privati, società od organizzazioni, contributi, lasciti, eredità, donazioni e comunque erogazioni liberali sotto qualsiasi forma, anche destinate a borse di studio da assegnarsi ai giovani ricercatori con le modalità regolamentate dal Consiglio di Amministrazione.

6. La Fondazione può operare, nel perseguimento delle proprie finalità, al proprio interno, o attraverso il VIMM, in particolare, a titolo non esaustivo, mediante:

a. la formazione di giovani ricercatori, anche con l'attivazione di borse di studio e contratti di lavoro dipendente o autonomo;

b. il finanziamento di attività scientifiche promosse e gestite anche da altri enti, oltre al VIMM;

c. la promozione e l'organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari, convegni, congressi, corsi di specializzazione e aggiornamento, ed ogni altro tipo di manifestazione, al fine di promuovere la ricerca scientifica e/o di raccogliere fondi da destinare al perseguimento degli scopi istituzionali;

d. la costituzione di altri enti, società od organizzazioni, o parteciparvi;

e. la stipula di convenzioni o forme di collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, quando appaia utile ai suoi scopi;

f. ogni altra iniziativa ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi sociali sopra descritti nel rispetto del proprio Statuto, della legge e delle disposizioni normative che disciplinano i luoghi nei quali essa si troverà ad operare.

7. Fino all'abrogazione della disciplina in tema di Onlus, la Fondazione dovrà svolgere esclusivamente le attività statutarie che siano compatibili con quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.4 - Patrimonio e mezzi finanziari

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione conferita dai Soci Fondatori e Benemeriti.

2. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Il patrimonio della Fondazione è composto da:

a) Fondo di dotazione, rappresentato inizialmente dalla dotazione iniziale conferita dai Soci Fondatori non inferiore a quanto previsto dall'Art.22 del Codice del Terzo Settore, e destinato a costituire il fondo indisponibile e vincolato, incrementabile successivamente:

" mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, o dai Benemeriti, o da terzi, con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

" dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del fondo di dotazione;

" dai proventi e redditi derivanti dalle proprie attività che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio, o dal ricavato di vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione.

b) Fondo di Gestione, costituito:

" dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

" dagli utili ed avanzi di gestione;

" dai contributi versati dai Soci, Fondatori e Benemeriti, come apporti o conferimenti in denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, senza espresso vincolo, o non destinati dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del fondo di dotazione;

" da eventuali contributi vincolati, attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali, o da altri enti pubblici o privati, non destinati al fondo di dotazione;

" da eventuali contributi o elargizioni di terzi, anche destinati a borse di studio, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati ad incremento del fondo di dotazione;

" da ogni altro bene, mobile ed immobile, che sia donato, legato o lasciato in eredità da quanti intendano contribuire al potenziamento della Fondazione, compreso ogni bene acquistato dalla Fondazione medesima, e che non sia stato espressamente destinato al fondo di dotazione.

3. Non potranno essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.lgs 117/2017, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento. Per distribuzione indiretta di utili si considerano le attività di cui all'art. 8, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

4. In vigore della disciplina sulle Onlus le disposizioni di cui al comma 1 devono essere applicate compatibilmente con quanto previsto ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d) ed e) e del comma 6 del D.Lgs. 460/97.

Art.5 - Categorie di soci e loro ammissione

1. Sono Soci Fondatori gli intervenuti nell'atto costitutivo della Fondazione nonché coloro che hanno aderito alla Fondazione entro il 31 ottobre 1996. Sono Soci Fondatori di diritto l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Ospedaliera di Padova.

2. Sono Soci Benemeriti la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, nonché le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche o private, che condividano gli scopi della Fondazione e che, all'atto dell'ammissione, si impegnino a versare un contributo stabilito dal Consiglio di Amministrazione. L'ammissione del Socio Benemerito avviene su domanda dell'interessato ed è decisa dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà motivare l'eventuale diniego. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro dei soci.

3. Sono Soci Partecipanti le persone fisiche e/o giuridiche,

pubbliche o private, che condividano gli scopi della Fondazione e versino nei termini previsti contributo nella misura stabilita periodicamente dal Consiglio di Amministrazione. L'ammissione del Socio Partecipante avviene su domanda dell'interessato ed è decisa dal Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro dei soci.

4. I Soci Fondatori, Benemeriti e Partecipanti hanno diritto di esaminare i libri sociali (Libro dei Soci, Libri delle adunanze del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo), facendone richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione. I libri sono tenuti a cura dei responsabili di ciascun organo e possono essere consultati dai Consiglieri e dall'Organo di Controllo.

Art.6 - Organi della Fondazione

1. Organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di Indirizzo;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo;
- d) il Revisore Legale dei Conti, salvo che la revisione non sia affidata all'Organo di Controllo;
- e) il Presidente e il Vice Presidente.

Art.7 - Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo è costituito da tutti i Soci Fondatori e Soci Benemeriti. Ad esso hanno diritto di intervenire senza diritto di voto i Soci Partecipanti.

2. Al Consiglio di Indirizzo compete:

- a) la determinazione degli indirizzi generali della Fondazione;
- b) la nomina di nove componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina, nell'ambito dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente vicario della Fondazione;
- d) la nomina e la determinazione del compenso dei componenti dell'Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti.

Art.8 - Adunanze del Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce per i compiti di cui all'art. precedente su convocazione del Presidente, nonché ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando almeno due tra Soci Fondatori e/o Benemeriti ne facciano per iscritto domanda motivata.

2. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Indirizzo occorre la partecipazione della maggioranza dei suoi membri aventi diritto al voto; le sue deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni membro può farsi rappresentare mediante delega scritta. Ciascun membro può rappresentare sino ad un massimo di tre partecipanti / fondatori. Ai fini della validità delle

adunanze non si tiene conto dei soci che abbiano giustificato per iscritto la loro assenza, a condizione che i partecipanti rappresentino almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo devono risultare da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, designato dal Consiglio di Indirizzo.

4. Il Consiglio di Indirizzo può tenersi anche mediante mezzi di video-telecomunicazione, secondo modalità indicate nell'avviso di convocazione delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. In ogni caso deve essere scelto un luogo di riunione ove siano presenti almeno il Presidente ed il Segretario della riunione, deve essere consentita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare alla riunione, deve essere consentito a ciascuno di poter intervenire oralmente su tutti gli argomenti, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. L'esistenza in concreto dei suddetti diritti di partecipazione dovrà essere constatata dal Presidente della riunione il quale ne dovrà dare atto nel relativo verbale.

Art.9 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da quindici componenti di cui:

- a) nove nominati dal Consiglio di Indirizzo;
- b) due designati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo;
- c) due designati dall'Università degli Studi di Padova;
- e) due designati dall'Azienda Ospedaliera di Padova;

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e permangono in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e possono essere rieletti. In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso, vengono sostituiti con delibera del Consiglio di Amministrazione su indicazione dello stesso organo/socio che aveva designato il consigliere mancante. Il consigliere così nominato resta in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

3. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano, a fini consultivi ma senza diritto di voto altri soggetti che il Presidente ritenga opportuno far intervenire.

4. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, l'Organo di Controllo, il Direttore scientifico VIMM di cui all'art. 16 e il Direttore Generale della Fondazione, se nominato.

5. I Consiglieri non hanno diritto al compenso, ma esclusivamente al rimborso delle spese documentate.

Art.10 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono prese a

maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Ai fini della validità delle adunanze, non si tiene conto dei membri che abbiano giustificato per iscritto la loro assenza, a condizione che partecipi almeno un terzo dei componenti.

2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, designato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Le riunioni possono tenersi anche mediante mezzi di video-telecomunicazione, secondo modalità indicate nell'avviso di convocazione delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. In ogni caso deve essere scelto un luogo di riunione ove siano presenti almeno il Presidente ed il Segretario della riunione, deve essere consentita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare alla riunione, deve essere consentito a ciascuno di poter intervenire oralmente su tutti gli argomenti, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. L'esistenza in concreto dei suddetti diritti di partecipazione dovrà essere constatata dal Presidente della riunione il quale ne dovrà dare atto nel relativo verbale.

Art.11 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione, anche straordinaria, della Fondazione, salve le prerogative del Consiglio di Indirizzo.

2. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) nomina gli esponenti del VIMM, di cui all'art. 16;
- b) approva il bilancio di esercizio formato in conformità all'art. 13 del Codice del Terzo Settore, o il bilancio sociale ove ne ricorrano i presupposti, e le previsioni economico/finanziarie predisposti dal Presidente con l'ausilio della struttura amministrativa;
- c) approva il programma preventivo annuale dell'attività scientifica predisposto dal Direttore Scientifico del VIMM di cui all'art. 16;
- d) delibera le modifiche statutarie;
- e) approva ed attua i programmi e i regolamenti della Fondazione e le relative modifiche;
- f) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3.6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- g) delibera sull'ammissione dei Soci Benemeriti e Partecipanti;
- h) delibera in merito ai contributi da richiedere ai Soci Fondatori, Benemeriti e Partecipanti;
- i) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti testamentari per un valore superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);
- j) delibera sulle richieste di fondi, elargizioni, borse di

studio;

k) delibera sulla stipulazione di convenzioni con altri soggetti;

l) nomina i rappresentanti della Fondazione presso gli enti e organizzazioni da questa partecipate;

m) può nominare il Direttore Generale della Fondazione, determinandone la durata dell'incarico, i compiti e il relativo compenso.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri, per tempi e oggetti determinati, al Presidente della Fondazione, ad uno o più componenti del Consiglio e al Direttore Generale se nominato. Non sono delegabili i poteri di cui al precedente comma, lettere a), b), c) d), g), h) i), l), m) nonché gli investimenti di importo superiore a 500.000 euro.

4. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile. Per le cause di ineleggibilità e di decadenza si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

Art.12 - Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Indirizzo tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno, e ne esegue le deliberazioni. Esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega in via generale o di volta in volta;

b) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno; i provvedimenti adottati in caso di urgenza dal Presidente dovranno essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile;

c) convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo stabilendone l'ordine del giorno.

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e in tali casi ne esercita tutte le funzioni, ivi comprese quelle delegate.

3. Il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione non hanno diritto a compenso, ma esclusivamente al rimborso delle spese documentate.

Art.12 bis - Presidente onorario

Il Consiglio di amministrazione può nominare Presidente onorario, senza alcun potere di amministrazione, persone che abbiano acquisito meriti straordinari nello sviluppo e nella diffusione dell'attività della Fondazione e del VIMM.

Art.13 - Organo di controllo e revisione legale dei Conti

1. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e in particolare sull'adeguatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria, o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 del d.lgs. 117/2017. Con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 231/2001, su delibera del Consiglio di Amministrazione, svolge le funzioni di Organismo di Vigilanza, ove non nominato separatamente.

2. L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi, compreso il Presidente, e da due supplenti, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Può essere altresì nominato un Organo di Controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

3. La revisione legale dei conti può essere svolta da un revisore o da una società di revisione, su nomina del Consiglio di Indirizzo. Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori e se specificatamente demandato nell'atto di nomina, questi possono altresì svolgere la funzione di revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

4. L'Organo di Controllo ed il soggetto incaricato della revisione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

5. Le riunioni dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della revisione possono svolgersi anche in modalità video/tele conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano intervenire oralmente nonché visionare e ricevere documentazione.

6. Per tutto quanto non previsto dalla legge e disciplinato dal presente statuto, all'Organo di Controllo e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti si applicano le norme di comportamento appositamente elaborate dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dagli altri organismi di settore.

Art.14 - Poteri di rappresentanza

1. La rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente. Questi ha la facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere la Fondazione davanti a qualsiasi giurisdizione e di rilasciare procure speciali.

2. La rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta anche al Vice Presidente, in caso di

assenza o impedimento del Presidente. Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

3. La rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi spetta anche ai singoli amministratori e al Direttore Generale della Fondazione, se nominato, nei limiti dei poteri eventualmente loro delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Art.15 - Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio di esercizio della Fondazione viene redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'ente, documentando il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte rispetto a quelle di interesse generale.

3. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il progetto di bilancio completo dei suoi allegati, deve essere comunicato dagli amministratori all'organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, che nei venti giorni successivi redige la propria relazione. Entro il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio definitivo.

4. Laddove ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione, entro i medesimi termini e scadenze previste per il bilancio, predispone il bilancio sociale in conformità all'art.14 del Codice del Terzo Settore. Entro il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio sociale.

5. Qualora documentate e motivate cause ostative lo richiedano, l'approvazione del bilancio economico di previsione e quella del rendiconto, possono avvenire nel maggior termine di sessanta giorni da tali date, fermo restando l'obbligo di depositare il bilancio presso il RUNTS entro il 30 giugno, nei termini e modi di legge.

Art.16 - Istituto Veneto di Medicina Molecolare

1. L'Istituto Veneto di Medicina Molecolare (VIMM) di cui all'art.3 costituisce sezione autonoma a contabilità separata della Fondazione.

2. Per la gestione del VIMM il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si avvale della propria struttura amministrativa e procede alla nomina del Comitato Scientifico internazionale di cui al comma che segue e del suo coordinatore, nonché, sentiti i responsabili dei gruppi di ricerca, alla nomina del Direttore Scientifico, che deve essere uno studioso di riconosciuto prestigio nel campo della ricerca biomedica avanzata. Su proposta del Direttore

Scientifico il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può nominare un Vice Direttore Scientifico che collabora con il Direttore Scientifico nella direzione del VIMM e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.

3. Il Comitato scientifico internazionale, formato da studiosi di chiara fama nel settore della ricerca biomedica avanzata, presta la sua consulenza agli organi della Fondazione ed al Direttore Scientifico su ogni questione di natura tecnico-scientifica su cui essi ritengano opportuno richiederla; il numero dei componenti il Comitato Scientifico viene determinato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

4. Gli organi del Centro di ricerca durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

5. All'atto della nomina del Direttore scientifico, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione determina le ulteriori competenze che gli sono attribuite. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione determina altresì annualmente il finanziamento messo a disposizione del centro di ricerca, con obbligo di rendiconto alla Fondazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art.17 - Scioglimento della Fondazione e destinazione del patrimonio

1. In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o dell'impossibilità di attuarli, nonché di suo scioglimento per qualunque altra causa, il Consiglio di Amministrazione delibera sulla destinazione del patrimonio nei limiti previsti dalla normativa. Il patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

2. In vigore della disciplina sulle Onlus, le disposizioni di cui al comma 1 devono essere applicate compatibilmente con quanto previsto ai sensi dell'art.10, comma 1, lett. f) del D.lgs. 460/1997.

Art.18 - Rinvio e clausola di salvaguardia

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.), che non siano in conflitto con la disciplina in tema di Onlus, e, per quanto in esse non previsto, ed in quanto compatibili, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni.

2. Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed all'abrogazione della normativa in tema di Onlus, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore,

continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione della Fondazione anche nel registro ONLUS e rimane in vigore il vigente statuto della Fondazione.

3. Con l'approvazione del presente statuto, la Fondazione si adegua alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, che non siano in conflitto con la disciplina in tema di Onlus, e, nelle more dell'istituzione del RUNTS, il requisito dell'iscrizione nel predetto Registro, si intende soddisfatto mediante l'iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

4. La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e all'abrogazione della normativa in tema di Onlus, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera f), del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e dall'art. 4, comma 7, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663.

F.to Giustina Mistrello

F.to Giulia Clarizio Notaio l.s.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, firmato come per Legge, che si trasmette per gli usi consentiti.
Padova, 26 Maggio 2023.